

Oggetto: Stabilizzazione e rilancio del bacino sciistico di Monte Rotondo. Proposta. Determinazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dei Consiglieri di Minoranza Amedeo Fusco, Antonio Giovanni Silla e Mario Spacone

Premesso che:

✓ con deliberazione n. 44 del 26 ottobre 2014 è stato approvato il “Progetto Strategico di Stabilizzazione del Bacino di Colleterotondo” che prevedeva, tra l’altro, che il Comune diventasse proprietario di tutte le componenti che insistono sul Bacino sciistico, nel rispetto dei requisiti normativi e contabili (ad es. patto di stabilità e salvaguardia degli equilibri di bilancio) vigenti in tale materia, ed effettuasse un bando/appalto per la gestione del bacino sciistico di durata ventennale, con tutti gli oneri di funzionamento del bacino e le manutenzioni ordinarie/straordinarie degli impianti a carico del gestore;

✓ nonostante gli ingenti investimenti effettuati sul bacino sciistico e sugli impianti sciiviari, e, negli anni dal 2008 in poi, anche sui beni del Fallimento n. 799/06 Valle Orsara S.p.A., il Comune di Scanno, tranne l’esercizio del diritto di prelazione sulla vendita fallimentare legato allo status dei beni costruiti su terreni comunali, non ha diritto ad alcun riconoscimento economico per le somme investite;

✓ per una definitiva risoluzione dell’annoso problema, la precedente Amministrazione Comunale, per superare la precarietà organizzativa della gestione, che non pochi risvolti negativi aveva sull’economia turistica del Paese, per dar corso all’attuazione del “Progetto Strategico di Stabilizzazione del Bacino di Colleterotondo”, con nota prot. n. 1330 del 16 marzo 2018 diretta al Giudice Delegato del Fallimento n. 799/2006 ed al Curatore Fallimentare, aveva inteso percorrere la procedura prevista dall’art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nell’ambito del procedimento di reintegra dei beni gravati da uso civico;

✓ tale procedimento avrebbe comportato un esperimento di conciliazione stragiudiziale e la redazione di un “verbale di conciliazione” che avrebbe dovuto contenere le condizioni di conciliazione, da sottoporre alla Regione Abruzzo per l’approvazione e l’emissione di apposita determinazione dirigenziale per consentire la reintegra a favore del Comune dei terreni oggetto di conciliazione con quanto su di essi realizzato ovvero previo ripristino dei luoghi allo *status ante*, come previsto nel contratto di concessione stipulato con la società Valle Orsara S.p.A. e la corresponsione a favore del Fallimento di un equo indennizzo legato alle cosiddette migliorie, tenendo conto non soltanto dei decrementi dovuti alla tipologia degli immobili ed impianti, peraltro obsoleti, ma anche dei crediti vantati dall’Ente, come indicati nella predetta nota n. 1330 del 16 marzo 2018;

✓ in tale nota era stato evidenziato che di fatto, il contratto di concessione con la Valle Orsara S.p.A., ora Fallimento n. 799/2006 era da intendersi risolto non soltanto per il mancato versamento del canone relativo alla concessione dei terreni gravati da uso civico, ma anche in relazione al venir meno della durata degli impianti e della loro funzionalità, con la conseguenza del ripristino della natura civica dei terreni, la cui concessione era legata al fattore temporale. Un tale inadempimento contrattuale, con gli ulteriori evidenti e perpetuati

inadempimenti della Società Valle Orsara S.p.A. e del Fallimento, consente di attivare la clausola prevista nel contratto di concessione rep. n. 2450, laddove è indicato che *“il mancato rispetto di quanto previsto al punto m) comporta l’automatica ed unilaterale rescissione della presente convenzione senza che la concessionaria possa accampare diritti di sorta”*.

✓ una regolare diffida del Sindaco di Scanno alla “Concessionaria” era stata peraltro ritualmente effettuata con nota prot. n.- 2008/1822 del 10 aprile 2008, raccomandata ar n. 13093804298-7 recapitata al Curatore fallimentare dott. Trizio in data 14 aprile 2008.

✓ le considerazioni espresse dalla Curatela fallimentare con la nota agli atti del Comune in data 17 aprile 2018 con il n. 1863 di protocollo, a seguito delle contestazioni mosse con la predetta nota n. 1330 del 16 marzo 2018, in cui si delineava anche l’iter da seguire per definire la vicenda, erano e sono certamente da ritenersi non accettabili.

Considerato che:

✓ da un attento riesame dei documenti contabili del Comune, anche alla luce degli atti recentemente forniti con nota del 4 novembre scorso a seguito di specifica richiesta del 13 settembre 2019 n. 4943 di protocollo e della documentazione predisposta dall’Amministrazione precedente nel 2014 a corredo degli atti trasmessi alla Sezione Controllo della Corte dei Conti emerge l’opportunità di rimodulare i prospetti dei residui, soprattutto passivi, con particolare riferimento al capitolo 2885 uscita denominato “Potenziamento servizi turistici”, che trova nel corrispondente capitolo di entrata 558 le risorse necessarie, peraltro già accreditate nel gennaio 2019 con imputazione ai residui attivi conservati nello stesso capitolo;

✓ la revisione dei residui potrà essere estesa anche ad altri capitoli, come per esempio per l’entrata i capitoli 555.17 (interventi per sistemazione edifici scolastici) e 561 (mutuo per sistemazione muro in Via D. Alighieri) e per l’uscita il capitolo 2630 (Adeg. Funzion. Lav. Straord. Ed. scolastici);

✓ la stampa del mastro riferito al capitolo 2885 uscita dell’anno 2014 evidenzia chiaramente che il residuo passivo di euro 234.159,16 riferito all’impegno originario 448 (449) del 01-12-2006 (di euro 825.947,50) è stato stralciato inopportuno per insussistenza, sebbene la ricostruzione puntuale delle imputazioni di spesa a suo tempo effettuata portano a ritenere ancora possibile, previo ripristino di tale residuo, l’utilizzo di somme residue, anche a seguito dell’avvenuto accreditamento nel gennaio 2019 dell’importo complessivo di euro 825.947,50 incassato parzialmente con imputazione all’importo di euro 491.788,34 conservato a residui attivi al capitolo 558 in relazione all’originale impegno 72 del 1° dicembre 2006;

✓ imputare correttamente a residui per la somma di euro 491.788,34 l’importo accreditato, utilizzando l’importo di euro 234.159,16 per dar corso all’operazione dell’acquisizione dei beni del Fallimento Valle Orsara e destinare la differenza alla ricostituzione dei capitoli vincolati dai quali sono stati attinti di fondi spesi nel periodo 2008/2012 sul bacino sciistico di Scanno – Colleterondo (quale, per esempio, il fondo costituito dal mutuo di 500 mila euro, contratto per investimenti, utilizzato per spese correnti e/o per premi assicurativi).

Considerato, altresì, che:

✓ l'attuale Amministrazione di maggioranza ha previsto nel Bilancio di Previsione 2019 la contrazione di un mutuo per l'acquisto dei beni del Fallimento Valle Orsara S.p.A., operazione di compravendita che non sarebbe possibile in considerazione dei numerosi pareri espressi dalle Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti, secondo i quali i requisiti di indispensabilità e indilazionabilità vanno valutati e comprovati in concreto con riguardo all'assoluta necessità di procedere all'acquisto degli immobili e degli impianti per adempiere ad obblighi inerenti alle proprie finalità istituzionali ovvero ad obblighi, espressamente previsti dalla legge, di concorso alla tutela di specifici interessi della collettività.

✓ i pareri delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti hanno ribadito che il divieto di acquisto di immobili da parte degli Enti locali è limitato ai soli acquisti a titolo derivativo "iure privatorum" di carattere oneroso (ad es. compravendita) e che non è da riferirsi a fattispecie diverse, come le espropriazioni per pubblica utilità, anche in ragione della diversa natura dell'acquisto (a titolo originario) e dell'assenza di un "corrispettivo" in senso tecnico (prezzo), ovvero altre fattispecie, quali le permutate a parità di prezzo o le procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

✓ si rafforza, pertanto, l'ipotesi, qualora l'attuale Amministrazione comunale voglia definire l'acquisizione della proprietà degli immobili della ex Valle Orsara S.p.A., che la procedura già avviata dalla precedente Amministrazione Comunale, con la nota prot. n. 1330 del 16 marzo 2018 a firma del Sindaco pro tempore Pietro Spacone, diretta al Presidente del Tribunale di Sulmona ed al Curatore fallimentare, possa essere quella più idonea per definire in tempi ragionevolmente brevi tutta la vicenda.

✓ la conciliazione stragiudiziale in materia di usi civici nell'ambito del procedimento di reintegra dei terreni di proprietà del Comune di Scanno, già in concessione alla Valle Orsara S.p.A., potrebbe portare al riconoscimento a favore del Fallimento di un equo indennizzo al quale si potrebbe far fronte con l'utilizzo, in parte, dell'importo di euro 234.159,16 da riscrivere a residui passivi al capitolo 2885, che trova le risorse necessarie nel corrispondente capitolo di entrata 558.

Atteso che:

✓ l'ex Società Valle Orsara S.p.A., prima, ed il Fallimento n. 799/2006, poi, hanno occupato e continuano ad occupare i terreni gravati da uso civico senza corrispondere il previsto canone demaniale annuo ed è stato accertato il venir meno della durata degli impianti e del loro esercizio, con la conseguenza del ripristino della natura civica dei terreni;

✓ da tempo si sono concretizzate le condizioni, già indicate nella predetta nota n. 1330 del 16 marzo 2018, per la rescissione della convenzione a favore della Valle Orsara S.p.A. senza che la concessionaria (ora Fallimento Tribunale di Sulmona n. 799/2006) possa accampare diritti di sorta.

Ritenuto di dover dar corso al procedimento volto alla reintegra nel possesso del Comune di Scanno dei terreni impianti funiscioviari ed altri beni insistenti sui terreni gravati da uso civico di cui al Fallimento Tribunale di Sulmona n. 799/2006;

Visto l'art. 42 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di conferire mandato al Sindaco del Comune di Scanno ed alla Giunta Comunale di dar corso alla procedura prevista dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, già delineata con la nota n. 1330 del 16 marzo 2018, al fine di pervenire, in tempi brevi, alla reintegra a favore del Comune di Scanno dei terreni gravati da uso civico, già in concessione all'ex Società Valle Orsara S.p.A., con i beni del Fallimento Tribunale di Sulmona n. 799/2006 insistenti su di essi, con le modalità e condizioni previste nella premessa del presente atto deliberativo.
2. di impegnare la Giunta Comunale e gli Uffici comunali preposti perché vengano attivate le procedure per la revisione dei residui attivi e passivi al fine di ripristinare gli importi stralciati erroneamente per insussistenza ovvero erroneamente non iscritti all'epoca, al fine di consentire l'utilizzo delle somme a disposizione nel capitolo 2885 uscita per la stabilizzazione del bacino sciistico di Scanno – Monte Rotondo.
3. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Tribunale di Sulmona, al Curatore fallimentare del Fallimento Tribunale di Sulmona n. 799/2006 ed alla Regione Abruzzo, Sezione Usi Civici.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, al fine di addivenire ad una celere definizione della procedura indicata nella premessa della presente deliberazione.